



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

Servizio IV: Attività produttive e Infrastrutture
Cod. sito: 4.13/2013/15

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CSR 0002377 P-4.23.2.13
del 13/05/2013



Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento funzione pubblica

- Gabinetto
- Ufficio legislativo

ROMA

Dipartimento politiche europee

- Gabinetto
- Ufficio legislativo

ROMA

Al Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti

- Gabinetto
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it
- Ufficio legislativo

ROMA

Al Ministero dell'economia e delle finanze

- Gabinetto
confgabmef@pec.mef.gov.it
- Ufficio legislativo
- Dipartimento RGS

ROMA

Al Presidente della Conferenza
dei Presidenti delle Regioni e
delle Province autonome
C/o CINSEDO

ROMA

conferenza@pec.regioni.it

Ai Presidenti delle Regioni e delle
Province autonome di Trento e
Bolzano

LORO SEDI

Alla Regione Campania

Capofila per materia

NAPOLI

capo.gab@pec.regione.campania.it
ufficio.roma@pec.regione.campania.it

Alla Regione Veneto

Capofila per materia

VENEZIA

MP
FF



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Alla Regione Lazio
Capofila per materia
ROMA

Al Presidente dell'ANCI
ROMA
mariagrazia.fusiello@pec.anci.it

Al Presidente dell'UPI
ROMA
upi@messaggipec.it

e, p.c. Alla Conferenza Stato-Città
ROMA
(per interoperabilità)

Oggetto: Schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante: "Disciplina dei contenuti e delle procedure della comunicazione del rinnovo di validità della patente di guida".

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso lo schema di decreto indicato in oggetto, unitamente alla relazione illustrativa, ai fini dell'acquisizione del parere della Conferenza (All. 1).

Per l'esame del provvedimento, è convocata una riunione tecnica per il giorno 29 maggio 2013, alle ore 11, Sala -1A, via della Stamperia, 8, Roma.

La documentazione è disponibile sul sito: www.unificata.it.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

UFFICIO LEGISLATIVO

M_INF-GABINETTO
Uffici Diretta Collaborazione Ministro
UFFLEGISL
REGISTRO UFFICIALE
Prot: 0013074-07/05/2013-USCITA
25.400/363

Roma,

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Conferenza Unificata

Oggetto: Schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante: "Disciplina dei contenuti e delle procedure della comunicazione del rinnovo di validità della patente di guida".

Si trasmette in allegato lo schema di decreto di cui all'oggetto, corredato della relativa relazione illustrativa, ai fini dell'acquisizione del parere da parte della Conferenza Unificata.

Il Capo dell'Ufficio legislativo
(Cons. Gerardo Mastrandrea)

Presidenza del Consiglio dei Ministri

CSR 0002349 A-4.23.2.13

del 09/05/2013



7854909

bu me Crave
9/5
BY

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante "Disciplina dei contenuti e delle procedure della comunicazione del rinnovo di validità della patente".

Lo schema di decreto di cui all'oggetto è stato predisposto ai sensi dell'articolo 21 della legge 29 luglio 2010, n. 120, che aveva modificato l'allora comma 5 dell'articolo 126 del Codice della strada, prevedendo che il rinnovo di validità di una patente di guida fosse comprovato non più dall'emissione di un tagliando adesivo, recante la nuova data di scadenza della patente stessa, ma dall'emissione di un duplicato del predetto titolo abilitativo alla guida, rinnovato nella validità.

Ciò, tra l'altro, al fine di definire una procedura di infrazione in sede europea, non essendo apponibile alcunché sulla patente formato card, e di corrispondere all'obbligo comunitario posto dall'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2006/126/CE, che impone la graduale e completa sostituzione di tutte le patenti di guida emesse prima del 19 gennaio 2013, con quelle conformi al nuovo modello UE.

Il comma 2 del più volte citato articolo 21 della legge n. 120 del 2010 demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la definizione dei contenuti e delle procedure della comunicazione del rinnovo di validità della patente, come modificato. Il successivo comma 3 chiarisce come tali modifiche siano applicabili solo a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto decreto.

Nonostante quest'ultimo fosse da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 120 del 2010, la necessità di procedere preliminarmente ad una serie di ulteriori adempimenti, normativi e procedurali, ha di fatto reso impossibile l'osservanza del predetto termine fino alla data odierna: si è infatti dovuto procedere, prima, all'assegnazione di un codice di identificazione a tutte le figure di medici o strutture a cui sono dalla legge attribuite funzioni in materia di verifica dei requisiti di idoneità fisica e psichica alla guida (ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della stessa legge n. 120), alla predisposizione di conformi procedure informatiche e, da ultimo, al recepimento della direttiva 2006/126/CE, e s.m. ed i, recante - tra l'altro - un nuovo modello di patente UE e 15 nuove categorie.

La predisposizione di adeguati apparati e processi di stampa in sede centralizzata della nuova patente UE, ha quindi definito il quadro delle premesse utili alla predisposizione del decreto in commento.

Questo si compone di 6 articoli, il cui contenuto di seguito più in dettaglio si illustra.

L'articolo 1 prevede che, ai fini del rinnovo di validità di una patente di guida - e quindi dell'emissione di un duplicato della stessa recante una nuova data di scadenza, giusta il dettato dell'articolo 126, comma 8, CdS - ogni soggetto a cui la legge attribuisce le funzioni di certificazione in parola trasmetta, per via telematica, all'Ufficio centrale operativo (di seguito UCO) del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, una comunicazione relativa al titolare della patente sottoposto a visita.

Di tale comunicazione sono definiti i contenuti minimi, utili all'emissione del predetto duplicato di patente: in particolare si richiama l'attenzione sulla previsione di indicazione dei codici unionali armonizzati, o nazionali, atti a significare - se del caso - particolari prescrizioni relative al conducente o a modifiche del veicolo.

Tale informazione, che deve essere obbligatoriamente codificata nelle predette forme per essere fruibile sull'intero territorio dell'UE e del SEE, produce la stampa di detti codici sulla patente.

La comunicazione telematica è da inviarsi all'esito della visita medica: tale previsione rafforza i presidi di autenticità, formale e sostanziale, della comunicazione stessa e riduce sensibilmente il fenomeno di possibili abusi in tema di rilascio di tali certificazioni.

L'articolo 2, in conformità a quanto richiesto dal nuovo modello di patente UE, prevede che, unitamente alla comunicazione di cui al comma 1, il sanitario trasmetta anche foto e firma del titolare della patente per la quale si chiede rinnovo di validità: tali elementi sono essenziali per l'emissione del duplicato della stessa.

L'articolo 3 prevede che, acquisiti e verificati i contenuti della comunicazione, il CED della Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici generi una ricevuta che, stampata e consegnata all'interessato, reca tutti i dati utili a consentire al titolare della patente rinnovata la circolazione su strada, nelle more dell'emissione del duplicato e del recapito postale al titolare.

L'articolo 4 fa rinvio ad un decreto ministeriale per la definizione di dettaglio in ordine alle procedure che renderanno applicabili le previsioni su esposte.

L'articolo 5 reca la rituale clausola di invarianza degli oneri della finanza pubblica.

L'articolo 6 fissa al trentesimo giorno, successivo alla pubblicazione, l'entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto, fatta eccezione per quella di cui all'articolo 4: tanto al fine la predisposizione del decreto ministeriale in tempo utile per la piena applicabilità delle altre disposizioni del decreto in commento.



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo Codice della Strada", come da ultimo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante: "Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida", e dal Capo I del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, che modifica ed integra le disposizioni del citato decreto legislativo n. 59 del 2011;

VISTO, in particolare, l'articolo 119, commi 2 e 4, del predetto decreto legislativo n.285 del 1992, concernente l'individuazione dei soggetti certificatori in materia di requisiti di idoneità psico-fisica alla guida;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante: "Codice dell'ordinamento militare" ed in particolare il combinato disposto degli articoli 200, comma 1, lettera e), e 201, comma 1, che attribuisce a talune strutture mediche militari competenza in materia di certificazione dei requisiti di idoneità psichica e fisica alla guida di autoveicoli;

VISTO, altresì, l'articolo 126, comma 8, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 che, in materia di conferma di validità della patente di guida, prevede che la stessa venga comprovata a mezzo della emissione di un duplicato della patente posseduta, recante la nuova data di scadenza: a tal fine dispone che i medici di cui all'articolo 119, comma 2, e le Commissioni mediche locali, di cui al comma 4 dello stesso articolo 119, sono tenuti a trasmettere all'ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici i dati e ogni altro documento utile;

VISTA la legge 29 luglio 2010, n. 120, recante: "Disposizioni in materia di sicurezza stradale", ed in particolare l'articolo 21, comma 2, che prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti siano stabiliti i contenuti e le procedure di comunicazione del rinnovo di validità della patente, di cui al vigente comma 8 dell'articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 dello stesso articolo che, nelle more, non è efficace;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante: "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della strada", ed in particolare l'articolo 331, comma 2, nella parte in cui prevede che, in caso di conferma di validità della patente, l'esito della visita medica deve essere comunicato al competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici in forma cartacea o in via telematica o su supporto magnetico secondo precisi tracciati record;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante: "Codice dell'amministrazione digitale", ed in particolare il Capo I, sezione I "Documento informatico", che detta disposizioni in ordine alla de-materializzazione della documentazione amministrativa;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 31 gennaio 2011, pubblicato nella G.U. 16 febbraio 2011, n. 38, recante: "Modalità di trasmissione della certificazione medica per il conseguimento e il rinnovo della patente di guida", e successive modificazioni, con il quale, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della citata legge n. 120 del 2010, è stato assegnato un codice di identificazione a ciascuno dei summenzionati soggetti certificatori;

CONSIDERATO che l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 126, comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992, è funzionale a soddisfare l'obbligo comunitario di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2006/126/CE, che impone la graduale sostituzione di tutte le patenti emesse prima del 19 gennaio 2013 con quella conforme al modello UE;

CONSIDERATA la necessità di dare seguito alle disposizioni previste dal citato "Codice dell'amministrazione digitale", che prevedono la progressiva digitalizzazione delle procedure attualmente in essere, favorendo il processo di dematerializzazione con conseguente drastica riduzione della documentazione in forma cartacea;

RITENUTO, pertanto, di dover uniformare l'applicazione del dettato del summenzionato articolo 331, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, alle disposizioni del più volte citato "Codice dell'amministrazione digitale", prediligendo la trasmissione dell'esito della visita medica al competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici in via telematica;

VISTO il parere favorevole reso dalla Conferenza unificata in data.....;

DECRETA

Art. 1

(Contenuti della comunicazione del rinnovo di validità della patente di guida)

1. Ai fini del rinnovo di validità di una patente di guida, i medici e le strutture di cui all'articolo 119, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, le commissioni mediche locali di cui al comma 4 dello stesso articolo e strutture di cui all'articolo 201, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all'esito di ciascuna visita medica per la conferma dei requisiti di idoneità psichica e fisica alla guida di veicoli a motore, trasmettono telematicamente, all'ufficio centrale operativo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, una comunicazione relativa al titolare della patente di cui è richiesta la predetta conferma, avente i seguenti contenuti minimi:
 - a) cognome, nome, luogo e data di nascita;
 - b) numero e categoria della patente posseduta;
 - c) indirizzo presso il quale inviare il duplicato della patente, rinnovato nella validità;
 - d) luogo e data della visita medica;
 - e) espressione del giudizio di idoneità, con indicazione specifica, se del caso, del termine ultimo di validità del rinnovo, se stabilito in misura ridotta rispetto alle disposizioni dell'articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e della riclassificazione della patente posseduta dall'interessato;
 - f) eventuali prescrizioni relative al conducente o a modifiche del veicolo, da indicarsi con i prescritti codici armonizzati unionali o nazionali;
 - g) codice di identificazione del medico, dell'amministrazione e del corpo o della commissione medica locale, di cui rispettivamente ai commi 2 e 4 dell'articolo 119.

del predetto decreto legislativo n. 285 del 1992, o della struttura di cui al citato articolo 201, comma 1, del decreto legislativo n. 66 del 2010.

Art. 2

(Acquisizione della fotografia e della firma del titolare della patente di guida)

1. Ai fini dell'emissione del duplicato della patente, rinnovato nella validità, il sanitario o l'ufficio che procede all'accertamento trasmette, unitamente alla comunicazione di cui all'articolo 1 e nelle medesime forme, foto e firma del titolare della patente stessa.

Art. 3

(Ricevuta dell'avvenuta conferma di validità della patente di guida)

1. Il sistema informatico, in caso di esito positivo dell'acquisizione e verifica dei dati e della documentazione di cui rispettivamente agli articoli 1 e 2, genera una ricevuta recante i dati anagrafici del titolare di patente, il numero e la categoria della stessa, le eventuali prescrizioni relative al conducente o a modifiche del veicolo e la nuova data di scadenza della patente stessa.
2. Il medico, stampata in carta semplice la ricevuta di cui al comma 1, la consegna immediatamente all'interessato.
3. La ricevuta di cui al comma 1 è valida ai fini della circolazione fino al ricevimento del duplicato della patente di guida, rinnovato nella validità, e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di rilascio.

Art. 4

(Ulteriori disposizioni procedurali)

1. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, sono stabilite le procedure necessarie all'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3.

Art. 5

(Disposizioni finali)

1. Le amministrazioni competenti provvedono a dare attuazione alle disposizioni di cui al presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore, ad eccezione di quelle contenute nell'articolo 4.

Il presente decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

IL MINISTRO